



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6-59/Leg. DI DATA 23 Febbraio 2017

OGGETTO:

Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l’art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto l’articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale;
- vista la deliberazione n. 228 del 10 febbraio 2017 con la quale sono state approvate le norme di attuazione del citato articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), questo regolamento introduce misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale, nel rispetto della normativa europea e nazionale.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge di stabilità provinciale 2016, i comuni possono approvare, con proprio regolamento, misure integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste da questo regolamento, per assicurare un maggiore livello di tutela sul loro territorio.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) “aree specifiche” i luoghi frequentati dalla popolazione o da gruppi vulnerabili della popolazione in prossimità dei quali è necessario, a fini di tutela della salute, ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo. Sono aree specifiche:

- 1) i parchi e i giardini pubblici, compresi i parchi gioco per bambini;
- 2) i campi sportivi;
- 3) le aree ricreative quali spazi attrezzati con giochi, panchine, tavoli;
- 4) le scuole per l'infanzia e gli asili nido compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi;
- 5) gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività del plesso quali aree verdi, piazzali e parcheggi;

- 6) le strutture che erogano prestazioni sanitarie compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi;
- 7) le strutture residenziali che erogano prestazioni sociosanitarie o assistenziali compresi gli spazi esterni, opportunamente delimitati, funzionali all'attività della struttura quali aree verdi, piazzali e parcheggi;

b) luoghi sensibili: luoghi che in considerazione delle peculiarità orografiche e delle specificità degli insediamenti urbani nei territori a vocazione agricola intensiva, proprie del territorio della provincia autonoma di Trento necessitano, a fini della tutela della salute, delle stesse tutele previste per le aree specifiche individuate alla lettera a), secondo quanto indicato da questo regolamento. Sono luoghi sensibili gli edifici privati e le relative pertinenze come individuate dalle vigenti norme del codice civile.

Art. 3

Prescrizioni per la manipolazione, la diluizione e la miscelazione dei prodotti fitosanitari

1. Per quanto riguarda la manipolazione, la diluizione e la miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione si applica quanto previsto dall'Allegato VI.2 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito PAN, approvato con decreto ministeriale 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

Art. 4

Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari e distanze dalle aree specifiche e dai luoghi sensibili

1. Indipendentemente dai prodotti fitosanitari utilizzati, l'operatore che esegue il trattamento è tenuto a:

a) adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio dell'effetto "deriva", con particolare attenzione in prossimità delle aree specifiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e dei luoghi sensibili individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b);

b) verificare prima di iniziare il trattamento che non vi siano nelle vicinanze persone o animali e interrompere immediatamente il trattamento quando vi sono persone o animali nelle vicinanze;

c) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare il volume d'aria allo sviluppo vegetativo e regolarne opportunamente il flusso, perché investa, con le gocce erogate, solo la vegetazione;

d) spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;

e) non effettuare il trattamento in presenza di vento o se la temperatura supera i 28 gradi;

f) assicurare il rispetto della proprietà pubblica o privata;

g) non disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne.

2. Per l'utilizzo in prossimità delle aree specifiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e dei luoghi sensibili individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), di prodotti fitosanitari classificati

tossici, molto tossici o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, e R68, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008 (CE), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, si applica quanto previsto dall'Azione A.5.6 del PAN; quando sono adottate una o più delle misure di contenimento della deriva secondo quanto previsto dall'Allegato A, l'utilizzo di tali prodotti è consentito fino a una distanza non inferiore a 10 metri dalle predette aree.

3. L'utilizzo di prodotti fitosanitari diversi da quelli previsti dal comma 2 è soggetto al rispetto delle seguenti distanze e condizioni di utilizzo, con riferimento alle aree specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e ai luoghi sensibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):

a) 30 metri, quando non sono adottate le misure di contenimento della deriva previste dall'Allegato A);

b) 5 metri, se sono adottate una o più delle misure di contenimento della deriva secondo quanto previsto dall'Allegato A);

c) meno di 5 metri, se si verifica una delle seguenti condizioni:

1) si utilizzano irroratrici a tunnel;

2) si utilizzano lance azionate a mano, con pressione moderata e proporzionata alle dimensioni della coltura e il trattamento è effettuato dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento;

3) si utilizzano atomizzatori dotati delle misure di contenimento della deriva previste dai numeri 5, 6 e 7 dell'Allegato A, il trattamento è effettuato sempre dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento e sono presenti barriere naturali o artificiali aventi le caratteristiche definite dai numeri 1 e 2 dell'Allegato A);

4) per il diserbo in frutticoltura e viticoltura o per i trattamenti delle colture erbacee, si utilizzano barre dotate delle misure di contenimento della deriva previste dal numero 8 dell'Allegato A).

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'utilizzo di prodotti fitosanitari a una distanza inferiore di 30 metri dai parchi gioco per bambini e dalle aree specifiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 4 e 5, è consentito esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

5. I limiti orari e di distanza previsti da questo articolo si applicano anche ai trattamenti in serra e tunnel se, al momento dell'esecuzione del trattamento:

a) non sono completamente chiusi nella parte superiore e almeno su tre lati;

b) è aperto il lato rivolto verso le aree specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e i luoghi sensibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

6. Gli atomizzatori a cannone possono essere utilizzati solamente in serra e tunnel. Se tali strutture si collocano ad una distanza inferiore di 30 metri dalle aree specifiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e dai luoghi sensibili individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), il trattamento con i predetti atomizzatori non è consentito se ricorrono le condizioni previste al comma 5, lettere a) e b).

Art. 5

Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari in prossimità della viabilità ciclo-pedonale

1. L'utilizzo di prodotti fitosanitari a una distanza inferiore di 30 metri dalla viabilità ciclo-pedonale è consentito esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Il limite orario viene meno, quando il rispetto di tale limite può creare grave danno alle piantagioni, in ragione del verificarsi di particolari condizioni metereologiche, segnalate dal personale del Centro trasferimento tecnologico della Fondazione E. Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige.

2. Il limite orario di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti in serra e tunnel nei casi previsti dall'articolo 4, comma 5; se tali strutture sono collocate ad una distanza inferiore di 30 metri dalla viabilità ciclo-pedonale trova applicazione anche l'articolo 4, comma 6.

Art. 6

Prescrizioni per la manutenzione, la taratura e il lavaggio delle attrezzature

1. Per quanto riguarda il controllo funzionale delle attrezzature, la loro regolazione e taratura strumentale e il lavaggio delle stesse, si applica quanto previsto dalle Azioni A.3 e A.6 e dagli Allegati II e VI.5 del PAN.

Art. 7

Prescrizioni per il recupero, il riutilizzo e lo smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

1. Per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice, si applica l'Allegato VI.4 del PAN e per quanto riguarda lo smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi si applica l'Allegato VI.6 del PAN.

Art. 8

Obbligo di segnalazione del trattamento fitosanitario

1. Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione del trattamento da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta si applica l'Azione A.2.2 del PAN. Le modalità di segnalazione dei trattamenti sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 9

Controlli e sanzioni

1. Alla violazione degli articoli 3, 4, comma 2 per la parte relativa alle aree specifiche, 7 e 8 si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2012.

2. Alla violazione degli articoli 4, ad esclusione del comma 2 per la parte relativa alle aree specifiche, e 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.

3. Alla violazione dell'articolo 6 si applica quanto previsto dall'articolo 24, commi 7 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2012.

4. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali in materia di salute pubblica e di tutela dell'ambiente. Sono fatte salve, per le fattispecie disciplinate da questo regolamento eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e provinciale.

5. Le misure ulteriori rispetto a quelle previste da questo regolamento, introdotte dai comuni nei regolamenti comunali al fine di assicurare un maggiore livello di tutela sul proprio territorio, sono sanzionate ai sensi dell'ordinamento dei comuni. Le misure integrative rispetto a quelle previste da questo regolamento, previste per le medesime finalità dai regolamenti comunali, sono sanzionate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, per la parte in cui il fatto viola le previsioni di questo regolamento, e ai sensi dell'ordinamento dei comuni per la parte in cui il fatto integra esclusivamente una violazione della previsione del regolamento comunale.

Art. 10

Norme finali e transitorie

1. I regolamenti comunali vigenti all'entrata in vigore di questo regolamento continuano ad applicarsi con riferimento alle norme in essi contenute che presentano misure di maggiore tutela ulteriori o integrative rispetto a quelle previste da questo regolamento.

ALLEGATO A)

MISURE E ATTREZZATURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DERIVA

1. Barriera naturale

Caratteristiche richieste:

- a) continua con copertura vegetale fitta
- b) altezza minima
 - 3 m per le arboree (es. melo, vite, drupacee)
 - 1 m superiore alla coltura per le erbacee

2. Barriera artificiale

Caratteristiche richieste:

- a) continua
- b) altezza minima
 - 3 m per le arboree (es. melo, vite, drupacee)
 - 1 m superiore alla coltura per le erbacee

3. Atomizzatore a tunnel

4. Lancia per trattamenti manuali

5. Sistemi per la regolazione della direzione del flusso d'aria

Tipologia ammessa:

- a) torrette
- b) deflettori
- c) manichette flessibili

6. Sistemi per la regolazione della quantità di aria (deve sempre essere adeguata alle dimensioni delle colture)

Modalità richiesta:

- a) ventola spenta
- b) paratie per esclusione parziale dell'aria

7. Ugelli antideriva (devono essere montati su tutta l'estensione della raggiera)

Tipologia ammessa:

a iniezione d'aria (inclusione d'aria), del tipo a fessura o a cono;

8. Barre per trattamenti su erbacee o per il diserbo

Tipologia ammessa:

- a) ugelli antideriva
- b) campana antideriva
- c) manica d'aria (colture estensive)

NOTA PER L'ADOZIONE DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DERIVA

L'adozione in esclusiva di una delle pratiche o attrezzature previste ai numeri 1, 2, 3, 4 è sufficiente per rispettare la prescrizione di "adottare misure di contenimento della deriva" su qualunque tipo di coltura.

Su sistemi di allevamento a pergola, guyot e cordone speronato (es. vite) e tendone (es. actinidia) è necessaria l'adozione di almeno una delle pratiche o attrezzature previste ai numeri 5, 6, 7 per rispettare la prescrizione di "adottare misure di contenimento della deriva".

In frutticoltura è necessaria l'adozione di almeno due delle pratiche o attrezzature previste ai numeri 5, 6, 7 per rispettare la prescrizione di "adottare misure di contenimento della deriva".

Su colture erbacee o per il diserbo è necessaria l'adozione di una delle attrezzature previste al numero 8 per rispettare la prescrizione di "adottare misure di contenimento della deriva".

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi